Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Atto del Presidente n. **112** del 02/09/2021
Classificazione: 16-04-01 2021/7

Oggetto: OGGETTO: SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI RAVENNA, LE ASSOCIAZIONI DELLE GUARDIE VOLONTARIE ITTICO - VENATORIE, I RAGGRUPPAMENTI DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE, IL NUCLEO PROVINCIALE DELLE GUARDIE ZOOFILE DI E.N.P.A. E L'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA RA 3 FAENTINO PER L ATTUAZIONE DEI SERVIZI DI VIGILANZA VOLONTARIA FAUNISTICO-VENATORIA-ITTICA. APPROVAZIONE.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:
"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto..... omissis";

VISTO l'art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita:
"Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei Sindaci"

VISTO:
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, Economia Ittica, Attività Faunistico - Venatorie, i Servizi Territoriali agricoltura, Caccia e Pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2005 tra le quali quelle relative al settore "Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura";
- la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, "Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

- la Deliberazione della Giunta Regionale 12 aprile 2021 n° 491 “Calendario venatorio regionale - Stagione 2021/2022”;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” che all’art. 27, dispone che la vigilanza venatoria è affidata, oltre che agli agenti dipendenti degli enti locali, anche alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale con qualifica di guardia giurata e che le province coordinano l’attività delle guardie volontarie predette e all’art. 28 definisce poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria;

VISTA la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” che:

- all’art. 58 dispone che nello svolgimento della vigilanza per la protezione della fauna selvatica, della flora, della repressione della caccia e della pesca di frodo, della tutela dell’ambiente e che per l’esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria, le Province si avvalgono delle guardie venatorie di cui all’articolo 27 della legge statale (L. n. 157/1992), nonché dei raggruppamenti delle Guardie Ecologiche Volontarie nominate ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23;
- all'art. 59, comma 2, prevede che la Provincia coordina l’attività di vigilanza faunistico-venatoria e ittica svolta dal personale degli ATC e dei parchi in collaborazione con i rispettivi enti di gestione, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie, piscatorie e naturalistiche, dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie, delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie nonché delle aziende forestali al fine di ottenere il più razionale ed economico impiego degli addetti;
- all’art. 59, commi 3 e 3 bis, stabilisce rispettivamente “La Regione, con apposita direttiva, individua modalità omogenee per l’impiego delle guardie volontarie, per uniformarne l’espletamento dei relativi compiti” e “Sulla base delle indicazioni contenute nella direttiva di cui al comma 3, le Province adottano un regolamento per la disciplina del coordinamento delle guardie volontarie che svolgono attività di vigilanza venatoria, contenente anche i criteri e le modalità di partecipazione all’attività di vigilanza ai sensi dell’articolo 27 della legge statale”;

DATO ATTO che la Regione stessa promuove la formazione delle Guardie Volontarie e ne delega alle Province l’attuazione nel rispetto della “Direttiva alle Province in materia di vigilanza venatoria ed ittica relative agli adempimenti di cui alla L.R. 8/1994 e sue successive modificazioni, art. 58 co. 4 e co. 1”, approvata con delibera di Giunta n. 1232/2000, con la quale vengono fissati, fra l’altro, i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il rilascio della qualifica di guardia venatoria volontaria e stabiliti criteri per l’istituzione della commissione d’esame per il rilascio della sopracitata qualifica;

ATTESO che la Giunta della Regione Emilia Romagna è intervenuta nuovamente in materia con la delibera n. 980/2008 che approva la “Direttiva alle Amministrazioni Provinciali per la disciplina del Coordinamento delle guardie volontarie che svolgono attività di vigilanza faunistico-venatoria in attuazione degli artt. 58 e 59 della L.R. 8/94 come modificata dalla L.R: 16/07” con la quale vengono definite modalità omogenee per l’impiego delle guardie volontarie nonchè criteri e modalità di partecipazione all’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 27 L. n. 157/1992;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 61 del 16/06/2009 con la quale la Provincia di Ravenna ha approvato il “Regolamento per la disciplina del coordinamento della vigilanza volontaria faunistico venatoria ittica” che, all’art. 4, disciplina la Stipula delle Convenzioni volte a regolare i rapporti tra la Provincia e le associazioni di guardie volontarie venatorie, ittiche,

ambientaliste e ATC, al fine di regolare le modalità operative di esercizio dell'attività di vigilanza faunistico, venatoria, ittica nell'ambito dell'attività di coordinamento provinciale;

CONSIDERATO che:

- l'art. 3 comma 2 del succitato Regolamento per la Disciplina del coordinamento della vigilanza volontaria faunistico venatoria-ittica affida l'attività di coordinamento al Comandante del Corpo di Polizia Provinciale;
- l'art. 4 di tale Regolamento stabilisce che la Provincia di Ravenna stipula apposite convenzioni con le associazioni, i raggruppamenti di guardie volontarie iscritti nei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato, nonchè le sezioni locali di associazioni nazionali di cui all'art. 27, comma 2, lettera b) della legge 157/1992, gli ambiti territoriali di caccia, i parchi e le aziende di cui all'art. 59, comma 2, della legge regionale 8/1994 e che la stipula delle convenzioni è condizione necessaria e indispensabile per lo svolgimento dell'attività di vigilanza;

VISTO l'Atto del Presidente della Provincia di Ravenna n. 93 del 25/08/2017 con cui è stato approvato lo schema tipo della Convenzione da sottoscrivere con le Associazioni delle Guardie Giurate Volontarie, i raggruppamenti delle Guardie Ecologiche Volontarie e l'ATC RA 3 per l'attuazione dei servizi di vigilanza faunistico – venatoria – ittica;

DATO ATTO:

- che le convenzioni per l'attuazione dei servizi di vigilanza faunistico – ittica venatoria sono state quindi sottoscritte a seguito dell'approvazione dello schema tipo con il sopra richiamato Atto del Presidente della Provincia n. 93/2017, con durata di un anno dalla data di sottoscrizione e con permanenza in vigore fino all'eventuale rinnovo;
- che tali convenzioni sono state sottoscritte dalla Provincia di Ravenna con le seguenti Associazioni:
    - WWF Italia
    - Ambito Territoriale di Caccia RA3
    - Unione Nazionale Enalcaccia Pesca Tiro;
    - Federazione Italiana della Caccia FIDC ;
    - Servizio Vigilanza Ambientale Legambiente Emilia Romagna;
    - Raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie;
    - Italcaccia - Italpesca Provinciale;
    - EPS Ente Produttori Selvaggina;
    - Associazione Nazionale Libera Caccia A.N.L.C

RILEVATO quindi che risulta opportuno procedere a rinnovare le predette convenzioni anche in virtù del fatto che alle medesime aderiranno, in aggiunta alle Associazioni più sopra elencate, anche il Nucleo Provinciale di Ravenna delle Guardie Zoofile dell'Ente Nazionale Protezione Animali Onlus (ENPA) e la Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee A.S.D. (FIPSAS) sezione Provinciale di Ravenna;

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di convenzione allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto, che disciplina i rapporti fra la Provincia di Ravenna, le Associazioni delle guardie giurate volontarie ittico – venatorie, i Raggruppamenti delle Guardie Ecologiche Volontarie, il Nucleo Provinciale delle Guardie Zoofile di E.N.P.A. e l'Ambito Territoriale di Caccia RA 3 Faentino, per l'attuazione dei servizi di vigilanza volontaria faunistico - venatoria – ittica, per un periodo della durata di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione e fino al successivo e necessario rinnovo ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del vigente Regolamento

provinciale per la disciplina del coordinamento della vigilanza volontaria faunistico – venatoria, ittica, che dovrà avvenire entro il termine di sei mesi dalla data di scadenza;

VISTO:

- la Delibera del Consiglio Provinciale n. 3 del 25/01/2021 ad oggetto "DUP Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 – Approvazione";
- l'Atto del Presidente n. 21 del 12/02/2021 ad oggetto "Piano della Performance, Piano Esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi 2021-2023 – Esercizio 2021 – Approvazione", Obiettivo 134102 – Attività di Polizia Amministrativa, sub 10 "Coordinamento guardie giurate volontarie";

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, Umane, Reti, su istruttoria del Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che non si richiede il parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis , comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 23, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

D I S P O N E

1. DI APPROVARE, per le motivazioni indicate nelle premesse qui integralmente richiamate, lo schema di convenzione *allegato A)* parte integrante e sostanziale del presente atto, che disciplina i rapporti fra la Provincia di Ravenna, le Associazioni delle guardie giurate volontarie ittico – venatorie, i Raggruppamenti delle Guardie Ecologiche Volontarie, il Nucleo Provinciale delle Guardie Zoofile di E.N.P.A. e l'Ambito Territoriale di Caccia RA 3 Faentino, per l'attuazione dei servizi di vigilanza volontaria faunistico - venatoria – ittica per un periodo della durata di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione e fino al successivo e necessario rinnovo ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del vigente Regolamento provinciale per la disciplina del coordinamento della vigilanza volontaria faunistico – venatoria, ittica, che dovrà avvenire entro il termine di sei mesi dalla data di scadenza;
2. DI RECEPIRE tutte le vigenti disposizioni normative nazionali e regionali in materia nonché quanto disposto dal vigente regolamento provinciale per la disciplina del coordinamento della vigilanza volontaria faunistico-venatoria, ittica;
3. DI AUTORIZZARE il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti alla firma delle convenzioni con ciascuna Associazione coinvolta e ad adottare tutti gli atti successivi per la realizzazione dello stesso;

D I C H I A R A

il PRESENTE ATTO **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 al fine di rinnovare il rapporto convenzionale di cui al presente atto per regolamentare in maniera puntuale l'attività di vigilanza volontaria faunistico – venatoria – ittica nell'ambito del coordinamento da parte della Provincia, anche in considerazione dell'avvio della Stagione Venatoria 2021 / 2022;

CHE si procederà agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. all'art. 23 , comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e
ss.mm.ii.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____

Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____